

**Deliberazione 29 dicembre 2007, n. 350/07**

**Modificazioni alle disposizioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06 e della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 novembre 2004, n. 205/04**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 29 dicembre 2007

### **Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 16 ottobre 2003 n. 118/03;
- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2004, n. 205/04 (di seguito: deliberazione n. 205/04);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2006, n. 165/06 (di seguito: deliberazione n. 165/06);
- la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2006, n. 289/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 289/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2007, n. 177/07 (di seguito: deliberazione n. 177/07);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007 n. 278/07 (di seguito: TILP);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 336/07 (di seguito: deliberazione n. 336/07);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07 (di seguito: TIT);
- il documento per la consultazione 18 dicembre 2007 recante "Servizio di maggior tutela: criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di vendita dell'energia elettrica" (di seguito: documento per la consultazione 18 dicembre 2007).

### **Considerato che:**

- la deliberazione n. 111/06 prevede l'applicazione di un regime transitorio per il solo anno 2007;
- in assenza di un intervento dell'Autorità, la possibilità per la società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) di presentare offerte integrative sul mercato del giorno prima di cui all'articolo 70 della deliberazione n. 111/06 cesserebbe con decorrenza 1 gennaio 2008;
- la presentazione di offerte integrative sul mercato del giorno prima di cui al precedente alinea è finalizzata al contenimento dei costi relativi all'approvvigionamento delle risorse nell'ambito del servizio di dispacciamento;
- l'eliminazione della possibilità per Terna di operare nel mercato del giorno prima dovrebbe accompagnarsi ad una maggior responsabilizzazione degli utenti del dispacciamento in prelievo in relazione alla correttezza della previsione dell'energia prelevata dai propri clienti finali;
- la presentazione di offerte integrative sul mercato del giorno prima da parte di Terna non è compatibile con l'apertura del mercato di aggiustamento alla domanda;
- l'Autorità con la deliberazione n. 165/06 ha avviato dei gruppi di lavoro volti alla revisione della struttura del MSD la cui attività potrà anche essere volta alla revisione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo a carico degli utenti del dispacciamento in immissione e in prelievo;
- l'Autorità, in considerazione dell'incompletezza dei dati acquisiti in sede di istruttoria conoscitiva sulle partite di energia elettrica prelevata dalla rete di trasmissione nazionale e non correttamente attribuita agli utenti del dispacciamento ai sensi della deliberazione n. 177/07 e della necessità di procedere ad ulteriori analisi ed approfondimenti, ha differito con la deliberazione n. 336/07 il termine di conclusione della medesima istruttoria al 30 giugno 2008;
- Terna, nell'ambito del servizio di dispacciamento, si approvvigiona delle risorse necessarie esclusivamente da unità di produzione o di consumo in possesso di opportuni requisiti tecnici (di seguito: unità abilitate);
- i corrispettivi di sbilanciamento di cui ai commi 40.1, 40.3 e 40.4 della deliberazione n. 111/06 sono costruiti in maniera tale che un'unità abilitata non possa in alcun caso trarre profitto da uno scostamento dei suoi comportamenti effettivi rispetto agli impegni vincolanti assunti verso Terna (cosiddetto sbilanciamento effettivo), in particolare a seguito dell'offerta di risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD);
- vi sono unità rilevanti ma non abilitate per le quali trovano applicazione i corrispettivi di sbilanciamento di cui all'articolo 40, commi 40.1, 40.3 e 40.4 della deliberazione n. 111/06;
- l'applicazione di tali corrispettivi potrebbe risultare distorsiva dei comportamenti degli operatori in presenza di punti con riferimento ai quali l'energia elettrica risulti immessa in alcune ore e prelevata in altre e che in molti casi la produzione delle unità rilevanti ma non abilitate risulta asservita alle esigenze di produzione di energia termica di processo;

- vi sono, altresì, alcune unità rilevanti che non sono state abilitate alla offerta di risorse sul MSD, pur essendo in grado di modulare parzialmente la propria produzione di energia elettrica a salire o a scendere;
- fin dall'avvio del dispacciamento di merito economico, molti operatori hanno evidenziato notevoli difficoltà ad effettuare una corretta previsione dell'energia prelevata dai propri clienti finali;
- con l'intento di permettere agli operatori di acquisire una sufficiente competenza in materia di previsione di carico e quindi dei prelievi di energia elettrica dalle reti, l'Autorità ha intrapreso un percorso di avvicinamento graduale alla disciplina degli sbilanciamenti effettivi di cui all'articolo 40 della deliberazione n. 111/06, introducendo, nell'ambito del regime transitorio di cui al primo alinea, una soglia al di sotto della quale gli sbilanciamenti effettivi sono valorizzati al prezzo del mercato del giorno prima;
- lo sbilanciamento effettivo delle unità di consumo tiene conto dello sbilanciamento complessivo dei punti di prelievo nella competenza di ciascun utente del dispacciamento in una data area, senza alcuna differenziazione fra punti di prelievo trattati su base oraria e punti di prelievo non trattati su base oraria;
- il TIV ha modificato il valore del prelievo residuo di area, estendendo il trattamento orario ai punti di prelievo in media tensione ricompresi nel servizio di salvaguardia;
- l'Autorità, con il TILP, ha rivisto, a decorrere dall'1 aprile 2008, le modalità di profilazione convenzionale dell'energia prelevata ai fini dell'erogazione del servizio di dispacciamento, ampliando ulteriormente l'insieme dei punti soggetti al trattamento orario;
- molti operatori hanno manifestato all'Autorità la necessità di prolungare per tutto il 2008 le modalità di calcolo dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo previste in via transitoria per il 2007, anche al fine mitigare l'effetto sui corrispettivi di sbilanciamento effettivo degli errori di previsione del prelievo residuo di area associati alle disposizioni di cui al TIV e al TILP.

**Considerato, inoltre, che:**

- l'articolo 12 della deliberazione n. 111/06 prevede di aumentare l'energia immessa e prelevata ai diversi livelli di tensione tramite l'applicazione dei fattori percentuali di perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi (di seguito: fattori di perdita);
- l'applicazione dei fattori di perdita costituisce una disposizione propria della regolazione del dispacciamento, dal momento che rende comparabili fra loro le energie immesse e prelevate ai diversi livelli di tensione;
- il TIT comprende unicamente le disposizioni inerenti la regolazione della trasmissione, della distribuzione e della misura di energia elettrica, mentre le disposizioni relative al dispacciamento dell'energia elettrica fanno capo alla deliberazione n. 111/06;
- i fattori di perdita attualmente applicati ai punti di prelievo per unità di consumo in altissima e alta tensione sono uguali fra loro e tengono conto sia delle perdite standard sulla rete di trasmissione nazionale sia sulla rete di distribuzione in alta tensione;

- i flussi di energia associati ai punti di prelievo connessi a 380 kV non interessano di fatto la rete di distribuzione in alta tensione; e che la disciplina dei fattori di perdita convenzionalmente addebita ai suddetti punti di prelievo per unità di consumo anche le perdite standard sulla rete di distribuzione in alta tensione.

**Considerato, inoltre, che**

- l'Autorità con la deliberazione n. 289/06 ha previsto che Terna si approvvigioni delle risorse di interrompibilità del carico tramite procedure trasparenti e non discriminatorie;
- Terna in ottemperanza alle disposizioni della deliberazione n. 289/06 ha indetto delle aste per l'approvvigionamento delle risorse di interrompibilità con riferimento al triennio 2008-2010;
- i costi sostenuti da Terna relativamente al servizio di interrompibilità del carico trovano copertura tramite l'applicazione del corrispettivo di cui all'articolo 73 della deliberazione n. 111/06;
- il valore attuale del corrispettivo di cui al precedente alinea non consente la copertura dei costi previsti per il triennio 2008-2010 derivanti dagli esiti delle aste condotte da Terna.

**Considerato, infine, che:**

- l'articolo 7 della deliberazione n. 205/04 prevede che il solo saldo negativo derivante a Terna dalla assegnazione e dall'esercizio delle coperture dal rischio di volatilità del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto (di seguito: CCC) unitamente all'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (di seguito: CCT), trovi copertura nel corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06, mentre l'eventuale saldo positivo venga accantonato da Terna nelle more di una destinazione del medesimo saldo definita dall'Autorità;
- il documento per la consultazione 18 dicembre 2007 pone alla valutazione degli operatori anche la possibile revisione della cadenza dell'orizzonte temporale con cui vengono effettuati gli aggiornamenti delle condizioni economiche della maggior tutela.

**Ritenuto opportuno:**

- modificare la deliberazione n. 111/06 al fine di applicare alle unità di produzione rilevanti ma non abilitate i corrispettivi di sbilanciamento di cui all'articolo 40, commi 40.2 e 40.5 in luogo dei corrispettivi di cui all'articolo 40, commi 40.3 e 40.4, che sono da riservarsi esclusivamente alle unità abilitate;
- anche al fine di mitigare l'impatto dell'intervento di cui al precedente alinea sui costi di approvvigionamento delle risorse nell'ambito del servizio di dispacciamento, raccomandare a Terna di massimizzare il numero delle unità abilitate a offrire risorse sul MSD, eventualmente estendendo tale possibilità anche alle unità in grado di modulare parzialmente la propria immissione;
- anche al fine di minimizzare gli effetti associati agli errori di previsione del prelievo residuo di area, prorogare per tutto l'anno 2008 la soglia del 3% al di

sotto della quale gli sbilanciamenti per unità di consumo vengono valorizzati al prezzo del mercato del giorno prima;

- valutare, anche in esito alle attività dei gruppi di lavoro sul MSD di cui alla deliberazione n. 165/06, nonché sulla base delle informazioni acquisite nell'ambito dell'istruttoria di cui alla deliberazione n. 177/07, prorogata con la deliberazione n. 336/07:
  - l'opportunità di differenziare le modalità di determinazione degli sbilanciamenti effettivi applicati ai punti di prelievo trattati su base oraria rispetto a quelli applicati ai punti di prelievo non trattati su base oraria;
  - le tempistiche per l'eliminazione della possibilità per Terna di operare sul mercato del giorno prima;
  - l'adozione entro la fine dell'anno 2008 delle tempistiche di regime per l'attività di regolazione delle partite economiche relative al servizio di dispacciamento;
- confermare, pertanto, per tutto l'anno 2008 la possibilità per Terna di presentare offerte integrative nel mercato del giorno prima al fine di contenere i costi relativi all'approvvigionamento delle risorse nell'ambito del servizio di dispacciamento;
- rinviare, anche alla luce di quanto previsto al precedente alinea, l'apertura del mercato di aggiustamento alla domanda e, conseguentemente, estendere per tutto l'anno 2008 l'operatività della piattaforma per la variazione preliminare dei programmi di prelievo, al fine di consentire l'aggiustamento della domanda successivamente alla chiusura del mercato del giorno prima;
- inserire i fattori di perdita nella deliberazione n. 111/06 al fine di raccogliere nella medesima deliberazione tutte le disposizioni regolatorie inerenti l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento;
- modificare contestualmente i fattori di perdita a valere dall'1 gennaio 2008, differenziando i valori da applicare ai punti di prelievo connessi a 380 kV e connessi a 220 kV o in alta tensione, pur non alterando l'ammontare complessivo delle perdite sulle reti con obbligo di connessione di terzi derivanti dall'applicazione dei fattori di perdita;
- modificare la deliberazione n. 205/04 al fine di ricomprendere nel calcolo trimestrale del corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06 anche gli eventuali saldi positivi derivanti a Terna dalla applicazione, con decorrenza 1 gennaio 2008, dei corrispettivi di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'articolo 43 della deliberazione n. 111/06 e dalla assegnazione ed esercizio delle coperture CCC di cui alla deliberazione n. 205/04, nonché i saldi positivi relativi ai medesimi corrispettivi rimasti nella disponibilità di Terna e relativi agli anni 2005, 2006 e 2007;
- confermare, in via provvisoria, le tempistiche di calcolo e fatturazione dei corrispettivi di dispacciamento adottate per l'anno 2007;
- definire obblighi informativi continuativi in capo al responsabile dell'aggregazione delle misure che permettano al medesimo responsabile e all'Autorità un preciso monitoraggio di tale attività;
- riconoscere al Gestore del mercato elettrico anche per l'anno 2008 la qualifica di operatore di mercato qualificato;
- aggiornare il corrispettivo a copertura del servizio di interrompibilità del carico al fine di assicurare la copertura dei costi derivanti dalle aste condotte da Terna con riferimento al predetto servizio;

- modificare alcuni commi della deliberazione n. 111/06 anche per rendere le disposizioni ivi contenute coerenti con le modificazioni introdotte dal presente provvedimento

## **DELIBERA**

1. di modificare a decorrere dall'1 gennaio 2008 l'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, nei termini di seguito indicati:
  - a. all'articolo 12, comma 12.6, lettera a) le parole "fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all'allegato n. 1 del Testo integrato" sono sostituite dalle parole "fissato nella tabella 8, colonna A, allegata al presente provvedimento.";
  - b. all'articolo 12, comma 12.6, lettera b) le parole "fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all'allegato n. 1 del Testo integrato" sono sostituite dalle parole "fissato nella tabella 8, colonna A, allegata al presente provvedimento.";
  - c. all'articolo 35, dopo il comma 35.6 è inserito il seguente comma:  
 "35.7 Terna trasmette mensilmente, con riferimento al mese precedente, all'Autorità una relazione sul rispetto degli obblighi informativi di cui è destinataria ai sensi del presente Titolo, corredata delle evenienze di inottemperanza, di ritardo e delle eventuali rettifiche, con evidenza dei soggetti interessati, delle cause determinanti le anomalie e delle eventuali partite fisiche di rettifica insorgenti da tali processi correttivi.";
  - d. all'articolo 39, comma 39.1, le parole "alla componente del saldo fisico del Conto di Sbilanciamento Effettivo relativa" sono sostituite dalle parole "al saldo fisico del relativo Conto di Sbilanciamento Effettivo";
  - e. all'articolo 40, comma 40.1, le parole "Terna calcola, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione relativo ad unità di produzione rilevanti e per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo relativo ad unità di consumo rilevanti" sono sostituite dalle parole "Terna calcola, per ciascun punto di dispacciamento relativo ad un'unità abilitata";
  - f. all'articolo 40, comma 40.2, le parole "Terna calcola, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione relativo ad unità di produzione non rilevanti e per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo relativo ad unità di consumo non rilevanti" sono sostituite dalle parole "Terna calcola, per ciascun punto di dispacciamento relativo ad un'unità non abilitata";
  - g. all'articolo 40, comma 40.3, lettera a), punto i) le parole "in quel periodo" sono sostituite dalle parole "nel medesimo periodo";
  - h. all'articolo 40, comma 40.3 lettera a), punto ii) le parole "nel periodo" sono sostituite dalle parole "nel medesimo periodo";
  - i. all'articolo 40, comma 40.3, lettera b) le parole "in quel periodo" sono sostituite dalle parole "nel medesimo periodo";
  - j. all'articolo 40, comma 40.4 lettera a) le parole "nel periodo" sono sostituite dalle parole "nel medesimo periodo";

- k. all'articolo 40, comma 40.4, lettera b), punto i) le parole "in quel periodo" sono sostituite dalle parole "nel medesimo periodo";
- l. all'articolo 40, comma 40.4, lettera b), punto ii) le parole "in quel periodo" sono sostituite dalle parole "nel medesimo periodo";
- m. all'articolo 40, comma 40.5, lettera a), punto i) le parole "in quel periodo" sono sostituite dalle parole "nel medesimo periodo";
- n. all'articolo 40, comma 40.5 lettera a), punto ii) le parole "nel periodo" sono sostituite dalle parole "nel medesimo periodo";
- o. all'articolo 40, comma 40.5, lettera b), punto i) le parole "in quel periodo" sono sostituite dalle parole "nel medesimo periodo";
- p. all'articolo 40, comma 40.5, lettera b), punto ii) le parole "in quel periodo" sono sostituite dalle parole "nel medesimo periodo";
- q. all'articolo 40, comma 40.6 le parole "nel periodo rilevante e nella zona" sono sostituite dalle parole "nel corrispondente periodo rilevante, nella zona";
- r. all'articolo 40 il comma 40.8 è sostituito dal seguente:  
"40.8 Durante il periodo di rientro in servizio, per i punti di dispacciamento per unità abilitate interessate dal rientro in servizio, il prezzo di sbilanciamento è pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel corrispondente periodo rilevante nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento. Nel periodo di rientro in servizio le unità abilitate sono interdette dalla partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento."
- s. all'articolo 42, comma 42.2, lettera b) le parole "in un dato periodo rilevante" sono eliminate;
- t. all'articolo 43, comma 43.5, lettera c) le parole "per unità di consumo" sono eliminate;
- u. all'articolo 43, comma 43.6 le parole "Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza il Gestore del mercato elettrico calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento, a carico Gestore del mercato elettrico, pari alla somma, cambiata di segno, dei seguenti elementi" sono sostituite dalle parole "Il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento, a carico del Gestore del mercato elettrico, è pari alla somma, cambiata di segno, dei seguenti elementi";
- v. all'articolo 44, comma 44.1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:  
"e) il saldo netto da CCT e CCC in capo a Terna ai sensi dell'articolo 7, della deliberazione n. 205/04, riferito al trimestre precedente."
- w. all'articolo 46 il comma 46.1 è sostituito dal seguente:  
"46.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza Terna determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna relativi all'attività di dispacciamento, nonché dei costi di Terna relativi alle attività funzionali al monitoraggio di cui alla deliberazione n. 50/05, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario indicato nella tabella 9 allegata al presente provvedimento e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento."

- x. all'articolo 69, il comma 69.1 è soppresso;
- y. l'articolo 70 è sostituito dal seguente:

**“Articolo 70**

*Disposizioni relative all'anno 2008*

- 70.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2008.
- 70.2 La qualifica di operatore di mercato qualificato è riconosciuta di diritto al Gestore del mercato elettrico.
- 70.3 Qualora in un periodo rilevante e in una zona si riscontri insufficienza di offerta nel mercato del giorno prima, Terna può intervenire nel mercato del giorno prima, con l'obiettivo di ripristinare una condizione di sufficienza di offerta formulando offerte di vendita a prezzo zero.
- 70.4 Qualora in un periodo rilevante e in una zona la previsione di carico di Terna risulti superiore di almeno il 2% alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima e si riscontri sufficienza di offerta, Terna può formulare un'offerta di acquisto in misura tale da riportare il rapporto tra la previsione di carico di Terna e la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima ad un valore pari a 1,02.
- 70.5 Qualora in un periodo rilevante e in una zona la previsione di carico di Terna risulti inferiore di almeno il 2% alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima e si riscontri una sufficienza di offerta nel mercato del giorno prima per la medesima zona, Terna può formulare un'offerta di vendita in misura tale da riportare il rapporto tra la previsione di carico di Terna e la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima ad un valore pari a 0,98.
- 70.6 Qualora in un periodo rilevante e in una zona Terna riscontri scostamenti tra le proprie previsioni e il totale delle offerte di vendita corrispondenti a impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, l'intervento di Terna ai sensi dei commi 70.4 e 70.5 è determinato utilizzando, in luogo della quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima, la somma tra:
  - a) la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima e;
  - b) la differenza tra le previsioni di Terna dei quantitativi di energia elettrica prodotta dalle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili e le corrispondenti offerte di vendita.
- 70.7 Terna in situazioni eccezionali di criticità del sistema elettrico nazionale, ai fini della tutela della sicurezza del medesimo sistema, può intervenire nel mercato del giorno prima in misura difforme da quanto previsto ai commi 70.4, 70.5 e 70.6, dandone tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'Autorità.



- 70.8 I proventi e gli oneri connessi alle offerte di acquisto e alle offerte di vendita presentate da Terna ai sensi dei commi 70.4 e 70.5 concorrono alla determinazione del corrispettivo di cui all'Articolo 44.
- 70.9 Per le unità di produzione termoelettriche, il costo variabile riconosciuto di cui all'Articolo 64, comma 64.6, è pari in ciascun mese al valor medio della fascia di tolleranza determinata da Terna ai fini del controllo delle offerte presentate nel sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica di cui al Titolo II dell'Allegato A della deliberazione n. 67/03.
- 70.10 Per le unità di produzione idroelettriche, il costo variabile riconosciuto di cui all'Articolo 64, comma 64.6, è pari a zero.
- 70.11 Per le unità di pompaggio, il costo variabile riconosciuto di cui all'Articolo 64, comma 64.6, è pari in ciascun mese al prodotto tra:
- a) prezzo medio di valorizzazione nel mercato del giorno prima dell'energia elettrica utilizzata dall'unità ai fini del pompaggio; e
  - b) un fattore correttivo pari al rapporto tra l'energia elettrica utilizzata dall'unità nel mese ai fini del pompaggio e l'energia elettrica prodotta dall'unità nel medesimo mese.”
- z. all'articolo 71, comma 71.1, le parole “per l'anno 2007” sono sostituite dalle parole “per l'anno 2008”
- aa. l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

**“Articolo 72**

*Quantificazione e liquidazione dei corrispettivi di dispacciamento per l'anno 2008*

- 72.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2008.
- 72.2 Con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di consumo non rilevanti, i corrispettivi di cui al precedente Articolo 40 si applicano esclusivamente alla quota dello sbilanciamento effettivo che eccede il 3% del programma vincolante modificato di prelievo relativo al punto di dispacciamento. Per la restante quota si applica il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'Articolo 30, comma 30.4, lettera b).
- 72.3 Terna determina l'energia elettrica immessa per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, l'energia elettrica prelevata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante di cui al comma 33.4 entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza.
- 72.4 L'utente del dispacciamento, il Gestore del mercato elettrico e gli operatori di mercato pagano o ricevono i corrispettivi di cui all'Articolo 38 ed il corrispettivo di cui all'Articolo 36 entro i medesimi termini previsti dalla Disciplina per la regolazione dei pagamenti sul mercato elettrico.
- 72.5 Terna calcola i corrispettivi di cui agli articoli da 40 a 43, al comma 44.5 e agli articoli da 45 a 48 entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza.
- 72.6 Terna paga il corrispettivo di cui al comma 33.6 entro il giorno trenta (30) del terzo mese successivo a quello di competenza.

72.7 Terna calcola i saldi di cui al comma 44.1 lettere a) e b) e i proventi di cui al comma 44.1 lettera d) con riferimento al secondo, terzo e quarto mese precedente e calcola il saldo di cui al comma 44.1 lettera c) con riferimento al terzo, quarto e quinto mese precedente”

bb. la tabella 3 è sostituita dalla seguente:

“Tabella 3

Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico (articolo 73)	
Centesimi di €/kWh	0,15

cc. dopo la tabella 7 è inserita la seguente:

“Tabella 8

**Fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi**

Livello di tensione al quale è effettuata la misura dell'energia elettrica	Per clienti finali e per i punti di interconnessione virtuale % (A)	Per imprese distributrici % (B)
380 kV	0.9	0.9
220 kV	2.9	0.9
AT	2.9	
- punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AAT/AT		1.3
- punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT		2.9
- altro		2.1
MT	5.1	
- punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT		3.6
- punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT		5.1
- altro		4.4
BT	10.8	
- punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT		7.0
- altro		8.9

2. di modificare a decorrere dall'1 gennaio 2008 la deliberazione n. 205/04, nei termini di seguito indicati:
  - a. all'articolo 1, dopo l'alinea “**deliberazione n. 48/04** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04” è inserito l'alinea “**deliberazione n. 111/06** è l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato”
  - b. l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

**“Articolo 7**

*Saldo netto da CCT e CCC*

- 7.1 Il saldo netto da CCT e CCC, per ciascun mese, è pari alla differenza tra i ricavi e gli oneri derivanti al Gestore della rete in esito alle procedure concorsuali per la cessione dei CCC, alla regolazione dei pagamenti di cui all'articolo 3, comma 3.2 riferiti al medesimo mese,

nonché alla applicazione del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'Articolo 43 della deliberazione n. 111/06;

- 7.2 Il saldo netto da CCT e CCC rientra nella determinazione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06.”
3. di disporre che Terna suddivida l'ammontare accantonato sino al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 7, comma 7.3, della deliberazione n. 205/04 in 4 parti uguali, ognuna delle quali da portare in diminuzione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06 per ciascuno dei trimestri dell'anno 2008;
  4. di raccomandare a Terna di adottare le azioni necessarie a massimizzare le risorse disponibili nel mercato per il servizio di dispacciamento, anche attraverso l'abilitazione alla partecipazione al medesimo mercato di unità in grado di modulare parzialmente la propria immissione;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
  6. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) l'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 come risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al punto 1;
  7. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) la nuova versione della deliberazione n. 205/04 risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al punto 2.

29 dicembre 2007

Il Presidente: Alessandro Ortis